

PER UN NUOVO STATUTO DELLA PRATICA FORENSE

**Dall'apprendistato alla
rappresentanza del praticante
in seno alle istituzioni ed alle
associazioni forensi**

**XXV CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO AIGA
2019 MESSINA 17, 18 E 19 OTTOBRE 2019**

***PRESENTATA: DALLA DOTT.SSA FEDERICA AIRÒ FARULLA,
COORDINATRICE DELLA CONSULTA DEI PRATICANTI DI
NOVARA CON IL SOSTEGNO DELLA CONSULTA DEI
PRATICANTI DI AIGA BERGAMO E VIBO VALENTIA, NONCHÉ
DEI DELEGATI DELLE RISPETTIVE SEZIONI.***



PREMESSA

Essere, attualmente, praticanti in uno studio legale nel nostro Paese non è sempre un “compito” semplice. Ci si può trovare in accordo o disaccordo con tale affermazione, in quanto le esperienze maturate dai ragazzi che decidono di approcciare alla professione forense sono le più varie: c'è chi decide di intraprendere questo percorso con determinatezza e convinzione rendendolo parte consistente del proprio futuro, c'è chi “staziona” in studi legali in cerca di un percorso più rispondente alle proprie esigenze, c'è chi intraprende questo percorso invece per ottenere e “utilizzare” il titolo di avvocato per poter accedere ad altre carriere. C'è anche chi, purtroppo, invece si considera sufficientemente soddisfatto dal solo conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione forense, per poter aggiungere un “titolo” al proprio curriculum, anche se nella vita fa tutt'altro.

Chi frequenta il mondo forense avrà avuto sicuramente modo di respirare queste diversissime anime, alcune delle quali danneggiano e amareggiano chi svolge con passione e costanza questa professione. A ciò si aggiunga che le condizioni dei giovani praticanti non sono sempre incentrate su meccanismi incentivanti e premiali. I problemi sono molteplici: la formazione è spesso solo affidata al proprio “dominus” e alla buona volontà di quest'ultimo e alle scuole forensi, che non sempre hanno la necessaria valenza complementare. Ai praticanti (nella maggior parte dei casi) non viene riconosciuto alcun compenso per la prestazione professionale posta in essere; l'assenza di una disciplina precisa in ordine a tale questione nella deontologia professionale in questo senso è allarmante.

Molti giovani sono totalmente privi di una copertura previdenziale, poiché requisito per l'iscrizione alla Cassa forense è (almeno) l'abilitazione al patrocinio legale, e visti i costi che la Cassa Forense pone in capo anche ai praticanti non vedo come un praticante possa riuscire a pagarsela senza ricorrere all'aiuto di terze persone (quali i genitori ad esempio), vista la mancata prescrizione dell'obbligo di retribuire il praticante.

Appare evidente la necessità di rimodulare tempi e tecniche in favore di un sistema più EQUO e LEGALE. Bisogna tenere anche presente che la figura del giovane avvocato sta mutando, e sono proprio i giovani professionisti che spesso fanno emergere una diffusa percezione di un peggioramento delle generali condizioni dell'avvocato, compreso un ridimensionamento della sua tradizionale collocazione sociale, così come l'esistenza di modalità di svolgimento della professione forense, che si distaccano spesso da quelle tradizionali della professione liberale. Ad ogni modo, senza dilungarsi in un campo di indagine che è parzialmente diverso dal mondo dei praticanti, bisogna tener presente il grado di insoddisfazione e delusione generalizzate, principalmente dovute a tre fattori: “inadeguatezza economica”, “inadeguatezza organizzativa” e “inadeguatezza lavorativa”. Tali fattori costituiscono un valido spunto di riflessione anche per analizzare il mondo del praticantato forense.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il rapporto di praticantato, al di là della normativa strettamente giuridica, è disciplinato dalle norme dettate dal Codice di deontologia, il cui art. 40 stabilisce che «l'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare l'effettività e a favorire la proficuità della pratica forense, al fine di consentire un'adeguata formazione». Inoltre, il "dominus" deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto. Ancora, «l'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia». In altri termini, l'articolo suddetto, a causa del suo frequente mancato rispetto, condensa la maggior parte delle questioni problematiche legate al rapporto di praticantato legale. È sulla base di quanto detto che va letta la possibilità di **poter utilizzare lo strumento dell'alto apprendistato**, così come previsto dall'art. 5 co. 1 del TU dell'apprendistato:

“Art. 5. Apprendistato di alta formazione e di ricerca:

1. *Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, **nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.** Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. [...]”.*

Anche il CCNL per i dipendenti degli studi professionali disciplina dettagliatamente l'assunzione dei lavoratori con contratto di apprendistato assicurando continuità normativa ai rapporti di lavoro in essere a seguito delle novità introdotte dal Jobs Act. L'apprendistato è un contratto in primis finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani per il quale è prevista una retribuzione in misura percentualizzata rispetto ai parametri retributivi previsti dal CCNL, tenuto conto di ore formative e anzianità di servizio. E' possibile dunque ricorrere all'apprendistato anche per lo svolgimento del praticantato.

L'art. 32 del CCNL studi professionali, si occupa specificamente dell'apprendistato per lo svolgimento del praticantato per accedere alle professioni ordinistiche, con la funzione di consentire al praticante apprendista l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali e di apprendere i fondamenti pratici e deontologici della professione, per garantendo la preparazione per l'esame di abilitazione e una corretta preparazione professionale e deontologica anche attraverso l'attività lavorativa nello studio professionale.

NECESSITA' DI UNA RAPPRESENTANZA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI PRATICANTI

La questione dell'applicazione del contratto di apprendistato rappresenta una delle tante questioni aperte ed irrisolte della pratica forense.

L'accesso alla professione pur rappresentando un momento transitorio nella vita professionale è molto importante, se non fondamentale, per qualsiasi lavoratore ed il mancato riconoscimento ai praticanti dei loro diritti si deve anche all'assenza di ogni loro rappresentanza in seno alle istituzioni forensi ed associative.

La risposta a questa esigenza può essere data consentendo, come già accade in qualche ordine, ai praticanti abilitati il diritto di voto per l'elezione dei comitati delle pari opportunità, organi preposti alla tutela di coloro che nell'avvocatura sono qualificabili come soggetti deboli.

AIGA dal canto proprio potrebbe dare spazio ad una consulta dei praticanti nazionale che quantomeno su base regionale dia loro voce e rappresentanza.

CONCLUSIONI

Stipulare un contratto di apprendistato potrebbe significare aumentare le tutele dei giovani praticanti che frequentano gli studi professionali dando un reale apporto lavorativo, attraverso il riconoscimento di un compenso per il lavoro svolto, di una copertura assicurativa e previdenziale, di una predisposizione di un percorso formativo forte e strutturato in collaborazione con le università e gli Ordini professionali.

Certamente questa idea deve essere perseguita con l'appoggio dei vari Ordini degli avvocati i quali dovrebbero dare la loro disponibilità ad effettuare "un'apertura" in questo senso e non continuando a preservare la natura autonoma dell'attività svolta dal praticante abilitato al patrocinio. Indubbiamente il tema merita oltre che disponibilità, anzitutto un reale confronto indispensabile con gli Ordini e va inserito in un più ampio progetto di riforma dell'ordinamento professionale, ma, allo stesso modo, **la difesa dell'autonomia della prestazione non può nascondere rapporti che, per il loro concreto svolgimento, presentano caratteristiche più rispondenti a regimi di dipendenza.** Allo stesso modo non è da sottovalutare il raccordo che un contratto di alto apprendistato potrebbe rappresentare tra il mondo universitario e quello professionale, per rispondere alle esigenze espresse dal mercato (aziende e studi professionali con cui poter collaborare), per permettere ai giovani di anticipare l'età di ingresso nel mondo del lavoro, ma anche per cogliere le aspirazioni di ciascuno di noi, che, a volte, hanno bisogno di un aiuto per emergere.

Questi obiettivi non possono essere raggiunti senza l'individuazione di spazi di rappresentanza che consentano ai Praticanti di poter esprimere e far rendere note le proprie esigenze.

Due strumenti appaiono idonei a tal fine: una Consulta Nazionale dei Praticanti che in AIGA esplicitamente dia voce ai soci che rivestano questa qualifica ed un diritto quantomeno di elettorato attivo per la formazione dei Comitati delle Pari Opportunità dei Consigli degli Ordini.

VISTO QUANTO IN PREMESSA

Il XXV Congresso Nazionale AIGA, riunito a Messina nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2019, impegna la Giunta Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale AIGA e/o ogni altro organo che dovesse risultare competente, a raccomandare e favorire con ogni più ampio mezzo idoneo il ricorso al contratto di cui all'art. 5 TU apprendistato, per la regolamentazione dei rapporti fra praticante ed avvocato, e a tutelare sotto ogni profilo, ivi compreso quello dell'adeguatezza del compenso la dignità del Praticante quale lavoratore, istituendo a tal fine una Consulta Nazionale dei Praticanti, e promuovendo l'accesso all'elettorato quantomeno attivo dei praticanti in seno ai Comitati delle Pari Opportunità presso i Consigli Degli Ordini.

Messina, 19 Ottobre 2019

Dr.ssa Federica Airò Farulla, Coordinatrice Consulta dei Praticanti AIGA Novara